

Comune di Serravalle Pistoiese

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO MOTORIE E MODALITA' DI GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 15/10/2015

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	
ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE- RICREATIVE	
ART. 3 - FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	
ART. 4 – FORME DI GESTIONE.....	
ART. 5 – MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI.....	
ART. 6 – L’OFFERTA.....	
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	
ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
ART. 9 – CONVENZIONE	
ART. 10 - CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO	
ART. 11 – CANONE RICOGNITORIO	
ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	
ART. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
ART. 12 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	
ART. 13 - SCADENZA.....	
ART. 14 – MANUTENZIONI	
ART. 15 – MIGLIORIE	
ART. 16 - TARIFFE	
ART 17 – CONTRIBUTI.....	
ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
ART. 19 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI UTENTI	
ART. 20 – PUBBLICITA' COMMERCIALE	
ART. 21 - ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR, DI RISTORO ED ALTRI	
ART. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI	
ART. 23 – SUB-CONCESSIONE.....	
ART. 24 – CONDIZIONI DI GESTIONE	
ART. 25 – REVOCA	
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE.....	

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge) n.21 del 27 febbraio 2015 recante “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludicomotorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi”, la promozione delle attività sportive e ludico motorie e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Serravalle Pistoiese.

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2015 si applicano le seguenti definizioni:

- a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);
- b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

ART.2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE

Il Comune di Serravalle Pistoiese, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l’attività sportiva e ludicomotoria-ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici.

Il Comune persegue nell’ambito degli indirizzi contenuti nel Piano per lo Sport – approvato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/2015 - che individua gli obiettivi, le tipologie e i relativi criteri generali per la loro attuazione, le seguenti finalità:

- a) Diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d’età;
 - b) Pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) Incremento dei praticanti l’attività fisica;
 - d) Promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - e) Contrasto al doping;
 - f) Promozione dell’attività fisica per i diversamente abili finalizzata all’integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - g) Promozione dell’attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - h) Diffusione di opportunità legate all’attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
 - i) Diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - j) Valorizzazione del talento agonistico;
 - k) Promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici;
 - l) Realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - m) Adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
 - n) Promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
 - o) Tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
 - p) Tutela e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato sportivo;
 - q) Organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
- Attraverso la promozione dell’attività fisica il Comune persegue i seguenti obiettivi:
- a. salute e corretto stile di vita della persona;
 - b. la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
 - c. la leale competitività;
 - d. l’inclusione sociale;
 - e. la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
 - f. l’integrazione e la cooperazione tra le comunità;
 - g. la fruizione dell’ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
 - h. la promozione del territorio;
 - i. lo sviluppo dell’associazionismo e del volontariato;
 - j. la valorizzazione degli impianti sportivi.

Il Comune promuove sulla base degli indirizzi regionali ed in relazione alle proprie competenze :

- iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’attività fisica all’interno del percorso scolastico;

- le attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area servizi alla persona correlate all'attività fisica;
- l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche di spazi ed impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività sportiva;
- l'integrazione degli interventi di cui al presente regolamento con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie;

ART. 3 – FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza;
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti;
4. Gli Impianti sportivi del Comune di cui al presente Regolamento sono attualmente i seguenti:
 - CAMPI DA TENNIS DI CASALGUIDI via Forti, snc;
 - PALESTRA COMUNALE DI CASALGUIDI via P.le Montalbano, 393;
 - CAMPO DI CALCIO IN ERBA DI CASALGUIDI via S. D'Acquisto, snc;
 - CAMPO SPORTIVO DI CASALGUIDI via G. Matteotti, snc ;
 - CAMPO SPORTIVO DI MASOTTI, via Bacchettone;
 - CAMPI DA TENNIS DI SERRAVALLE CAPOLUOGO, via della Pace, 1 ”;

Sarà redatto apposito verbale di consistenza dell'impianto da cui si rileva lo stato dell'impianto e la consistenza dei beni e attrezzature mobili presenti, al momento della consegna dello stesso.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti nei seguenti modi:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- mediante affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime a soggetti terzi.

ART. 5 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI

L'affidamento in gestione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica.

Con l'affidamento della gestione dell'attività sportiva verrà affidato in concessione anche l'uso dell'impianto sportivo.

Nel bando dovranno essere indicati:

- Impianto sportivo che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione;
- Principali discipline sportive praticabili;
- Criteri di aggiudicazione;
- Durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, laddove ne sussistano le condizioni, l'avvicendamento dei soggetti affidatari;
- Valore del contributo massimo che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione;
- Valore del canone ricognitorio minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;
- La periodicità dell'erogazione del contributo da parte dell'Ente e/o del versamento del canone da parte del soggetto gestore;
- Soggetti ammessi a partecipare;
- Requisiti richiesti per la partecipazione;
- Modalità di presentazione della domanda;
- Modalità di formulazione dell'offerta;
- Termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione;
- Ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di affidamento

Al bando, che sarà approvato dal parte del Responsabile di Settore a capo dell'Ufficio Sport, saranno allegati:

- Facsimile della convenzione di affidamento in gestione;
- Facsimile della domanda di partecipazione;

L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio e dovrà essere pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio online.

ART. 6 – L'OFFERTA

L'offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva dell'impianto e da un'offerta economica, sulla base dei principi espressi nei successivi articoli.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- 1) La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata sulla base delle modalità individuate nell'Avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri qualificati come obbligatori o facoltativi.
- 2) Costituiscono elementi di valutazione obbligatori ai sensi dell'art. 15 lettere: g), h), i), l) ed m) della L.R. 21/2015:
 - a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - b) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
 - c) l'assenza di posizione debitorie nei confronti dell'ente affidatario;
 - d) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - e) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - f) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - g) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
 - h) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone ricognitorio minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - i) le attività proposte per l'impianto;
 - j) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini nei modi e nei tempi da concordare con l'Amministrazione comunale al momento della stipula della convenzione;
 - k) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi;
- 3) Costituiscono elementi facoltativi di valutazione che possono essere aggiunti in ogni Avviso:
 - a) L'impegno a svolgere lavori a proprio carico di manutenzione straordinaria, innovazioni e miglioramenti, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - b) L'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive.
 - c) La Giunta potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.
- 4) La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Responsabile del Settore a cui fa capo l'Ufficio Sport.

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, salvo diverse disposizione normative, sarà composta da:

- 1) Responsabile del Servizio a cui fa capo "l'Ufficio Sport" con funzioni di Presidente;
- 2) Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo;
- 3) Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione Servizi Sociali;
- 4) Impiegato dell'Ufficio Sport in qualità di Segretario.

ART. 9 – CONVENZIONE

- 1) L'affidamento avverrà previa approvazione da parte del Responsabile comunale del settore competente della bozza di bando e successivamente della graduatoria derivante della procedura di selezione;

- 2) La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso.
- 3) La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto dell'art. 21 che segue.
- 4) La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Alla fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali nonché personale dell'ufficio tecnico e dell'ufficio sport, hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale

ART. 10 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE RICOGNITORIO MINIMO

L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, individua:

- a) gli impianti a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione per garantire l'efficienza e la funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
- b) Il canone annuo a favore dell'Ente, da individuarsi sulla base della tipologia della struttura o per le caratteristiche dell'attività sportiva praticata all'interno della stessa, di cui all'articolo 11;
- c) l'importo del contributo di cui al punto a) e l'importo del canone di cui al punto b) individuati per singolo impianto da indicare nel bando.

Nel caso di affidamento al Concessionario di servizi ulteriori, rispetto a quelli previsti nella convenzione al momento dell'affidamento in gestione, o di istituzione di servizi, l'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, può stabilire di integrarla con un contributo aggiuntivo. Tale adeguamento può essere previsto anche per le Società Sportive intestatarie di mutuo erogato a fronte di interventi realizzati sull'impianto, le cui convenzioni mantengono la scadenza a suo tempo prevista.

ART. 11 – CANONE RICOGNITORIO

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione con Delibera di Giunta, sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva, un canone ricognitorio annuo in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto.

ART. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 – SCADENZA

Le convenzioni stipulate con i soggetti gestori ai sensi del presente regolamento hanno la durata di cinque anni a far data dalla stipula della convenzione, eventualmente prorogabili o rinnovabili, compatibilmente con le normative vigenti, per un massimo di cinque anni.

In caso di presentazione di progetti di manutenzione straordinaria e migliorativa dell'impianto da parte dell'affidatario – con spese a proprio carico - l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente valutare il differimento del termine di scadenza dell'affidamento stesso fino ad un massimo di anni 5; nel caso in cui, per la realizzazione di tali interventi, il concessionario assuma un mutuo con garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione Comunale, la validità della convenzione potrà essere prorogata con atto di Consiglio Comunale e comunque fino ad un massimo di cinque anni.

ART. 14 – MANUTENZIONI

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. La manutenzione ordinaria del verde interno al perimetro dell'impianto compete al Concessionario. E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario.

ART. 15 MIGLIORIE

- 1) Al fine del perseguimento della finalità di cui alla legge, in particolare art. 1 comma 3 lett. n) e lett.o), il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo;
- 2) Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
 - a) Che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b) Che i lavori siano realizzati nel rispetto del D.Lgs.n.163/2006 per quanto applicabile;
 - c) Che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d) che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente entro sei mesi dal completamento dei lavori, le opere diventino di proprietà del comune;
- 3) In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.lgs. n.267/2000 e prorogare la durata della concessione ai sensi dell'art. 13 comma 2.

ART. 16 – TARIFFE

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile in apposite bacheche situate all'interno dell'impianto sportivo.

Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Serravalle Pistoiese, per i propri gruppi sportivi e le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).

ART. 17 – CONTRIBUTI

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva).

I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell'accertamento della loro congruità da parte dell'Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.

I contributi alle Società sportive sono concessi sulla base dei principi contenuti nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa approvato con Deliberazione C.P. n. 27 del 29 Luglio 1992.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell'impianto. La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata della concessione senza che il Concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

Il Concessionario ha l'obbligo di intestare a nome dell'associazione sportiva i contratti di fornitura delle utenze, assumendone i relativi costi, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta. L'Amministrazione si adopererà affinché siano garantite alle società sportive che saranno intestatarie dei suddetti contratti di utenza, le stesse condizioni praticate nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I Concessionari sono obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale copia del bilancio annuale approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione.

Il concessionario è obbligato ad inserire gratuitamente i soggetti minori segnalati dai Servizi Sociali.

ART. 19 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI UTENTI

- 1) Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza, dalle proprie cose.
- 2) Il Comune o il gestore e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
- 3) Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
- 4) Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
- 5) L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate.
- 6) Il concessionario - gestore dovrà osservare le seguenti priorità nelle richieste di utilizzo degli impianti:
 - a) scuole (utilizzo sempre gratuito);
 - b) società sportive operanti nel settore giovanile con sede nel territorio comunale;
 - c) enti od associazioni di assistenza sociale o sanitaria con sede nel territorio comunale;
 - d) soggetti residenti.

L'utilizzo da parte di scuole, società sportive, enti o associazioni che non abbiano sede nel territorio comunale e soggetti non residenti, potrà avvenire una volta che il concessionario abbia verificato la disponibilità di spazi e, accertato ciò, il concessionario dovrà procedere ad esaudire le richieste di utilizzo con lo stesso ordine di cui sopra.

ART. 20- PUBBLICITÀ COMMERCIALE

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

ART. 21 - ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR, DI RISTORO ED ALTRI

- 1) All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento. Tali attività saranno regolamentate all'interno della convenzione di cui all'art.9.
- 2) L'attività di pubblici esercizi potrà essere affidata dal gestore anche a soggetti terzi.

ART. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Il soggetto gestore dell'impianto si impegna ad applicare, per il personale utilizzato nell'impianto, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

ART. 23 – SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, compresi i Concessionari degli eventuali impianti di nuova realizzazione e pertanto non indicati nell'articolo 2, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-

concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi). La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca della concessione stessa.

L'utilizzo saltuario dell'impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni, od altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell'impianto dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza subordinandolo al programma dell'attività sportiva.

L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, su motivata richiesta e tenuto conto delle attività sportive programmate.

L'Amministrazione si riserva l'uso degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate variabile da 10 a 30 annue, come meglio definito nelle singole convenzioni di gestione.

Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 – CONDIZIONI DI GESTIONE

Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il documento che approva le tariffe e le tariffe praticate nell'impianto dovrà essere esposto all'interno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile agli utilizzatori.

Il Comune si riserva il diritto di esercitare il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza senza discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, come meglio specificato negli atti di concessione.

ART. 25 – REVOCA

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è motivo di revoca immediata dell'affidamento in gestione senza che il soggetto gestore abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo per la revoca della concessione.

Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non previsto in ordine alla gestione degli impianti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21/2015.

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento comunale per gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 27/04/2005.

Elenco delle opere di manutenzione ordinaria a carico del gestore

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. L'elencazione e la descrizione seguente è passibile di integrazione e miglior definizione, nell'ambito dei capitolati allegati alle concessioni in relazione a peculiarità dello specifico impianto oggetto di concessione.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE.**I. Coperti e facciate edifici.**

- A. Sistemazione di coppi, tegole ecc.. spostate con sostituzione di quelle rotte.
- B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta.
- C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base.
- D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali.
- E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti.
- F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti.
- G. Rappezzi di guaina dei coperti piani.
- H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario.
- I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua.
- J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario.
- K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti. Per le lettere G, H e K, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

II. Fognature e scarichi.

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate.
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali.
- C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante.
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche.
- E. Espurghi periodici.

III. Serramenti ed infissi edifici.

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali.
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti.
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni.
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti.
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- F. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza.

IV. Interventi murari in genere.

- A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico a vista degli elementi decorativi di edifici monumentali.
 - B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti.
 - C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.
 - D. Ripristino controsoffitti.
 - E. Sigillatura davanzali finestre.
- Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici.

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

C. Lisciatura e lucidatura dei pavimenti.

Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

VI. Opere in ferro.

A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.

B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno.

C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

VII. Tinteggiature e verniciature.

A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari.

A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.

B. Sostituzione di cassette di scarico.

C. Sostituzione di sanitari danneggiati.

D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria.

E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

F. Riparazione di tubazioni dei fabbricati sia incassate che esterne.

D. Riparazioni di perdite in tubazioni interrato ove necessario l'impiego di macchine escavatrici fino a 5 mt. di scavo; l'eventuale necessità di prolungare lo scavo sarà concordato.

H. Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scaldacqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione secondo quanto previsto dall'allegato capitolato per la manutenzione ordinaria degli impianti idrotermosanitari.

I. Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Negli interventi di cui alle lettere F e I, devono intendersi compresi anche eventuali interventi richiedenti l'impiego di macchine operatrici.

IX. Impianti elettrici.

A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali.

B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici.

C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici, impianti antincendio.

D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo compresi i reattori e le lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali.

E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade.

X. Aree esterne di pertinenza.

A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 5.

B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti.

C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.).

XI. Aree verdi.

A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità.

B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati.

C. Sfalciatura dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta.

D. Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con i tecnici del verde del Settore Manutenzioni.

E. Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli, secondo modalità e tecniche concordate con i tecnici del verde del Settore Manutenzioni.

F. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove

presenti.

XII. Servizi diversi.

A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

XIII. Pronto intervento.

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Publiacqua, Publienergia, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO LE NORME UNI-CTI - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI.

I. Impianto termico.

A. Prova di accensione dell'impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto, verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono.

B. Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate.

C. Collocazione all'esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria di riscaldamento prevista.

II. Bruciatori.

A. La manutenzione ordinaria e la pulizia del bruciatore dovrà essere eseguita due volte l'anno se l'utilizzo è stagionale, oppure tre volte l'anno se l'utilizzo è continuativo, e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario.

B. La regolazione della combustione dovrà essere eseguita ogni tre mesi e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario.

C. Riparazione, revisione, sostituzione, parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto. Resta esclusa l'eventuale integrale sostituzione del bruciatore.

III. Generatore di calore.

A. La pulizia dovrà essere eseguita due volte l'anno: una prima dell'inizio di ogni stagione termica e la seconda durante il corso dell'esercizio stagionale, oltre ad ogni qual volta si rendesse necessario.

B. La pulizia, come sopra descritta, dovrà essere comunque eseguita prima di ogni riaccensione nei casi di periodi di inattività superiori ad un mese.

C. Il controllo della combustione, che dovrà essere eseguito secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative in materia per verificarne il rendimento.

D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto.

E. Resta esclusa la riparazione del generatore di calore qualora oltre il 30% dei tubi da fumo risultino deteriorati.

IV. Pompe di circolazione.

A. Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

B. Riparazione e/o sostituzione parziale o completa della pompa.

V. Depositi combustibile.

A. Manutenzione e pulizia dei depositi di combustibile liquido e delle relative tubazioni tutte le volte che si rende necessario.

B. Riparazione e/o sostituzione delle parti relative ai "passi d'uomo" dei serbatoi e delle linee di alimentazione combustibile fuori traccia.

C. Rimane esclusa, se necessaria, la sostituzione dell'intero deposito combustibile ed i necessari ripristini dei pozzetti qualora si verificassero infiltrazioni d'acqua.

D. Montaggio e fornitura, dove non esistente, della valvola galleggiante.

VI. Vasi di espansione.

VASO CHIUSO:

A. Verifica annuale delle pressioni di precarica progettuali.

B. Verifica trimestrale dell'integrità del vaso e delle apparecchiature collegate

(pressostati, apparecchiature di livello, elettrovalvole, etc.)

C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione (corredato della certificazione prevista dalla normativa vigente, rilasciata dagli organi preposti, per vasi di capacità superiore a 25 litri).

VASO APERTO:

A. Verifica annuale dello stato d'uso e di funzionamento di tutti i componenti (rubinetti e galleggianti).

B. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione con vaso in acciaio, e lo smaltimento secondo le disposizioni legislative vigenti di vasi in eternit.

VII. Rete e valvolame di C.T.

A. Controllo trimestrale funzionamento e stato tenute, manutenzione preventiva e programmata almeno annuale, oltre ad ogni volta si rendesse necessario.

B. Riparazione, revisione, o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto (saracinesche, valvole di regolazione, di intercettazione, di sfiato, scaricatori di condensa, filtri e riduttori di pressione per acqua, gruppi di riempimento, etc..).

Reti di distribuzione impianto

C. Controllo e ripristino delle coibentazioni in Centrale termica, nelle sottocentrali e lungo tutta la rete di distribuzione.

D. Controllo ed eventuale ripresa di perdite d'acqua da premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d'aria.

E. Riparazione, revisione, o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o arrecare danni, fino ad un massimo complessivo annuale del 10% della rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento al di fuori della Centrale Termica. Restano comprese tutte le sostituzioni e riparazioni della rete di distribuzione all'interno della Centrale Termica.

VIII. Organi di sicurezza e controllo.

A. Annualmente dovrà essere effettuato il controllo degli organi di sicurezza e di protezione (destinati a prevenire l'entrata in funzione degli organi di sicurezza).

B. Le valvole di sicurezza devono essere provate annualmente sia ad impianto inattivo, provocandone manualmente l'apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressione leggermente maggiori della pressione di taratura, per accertarsi che comincino a scaricare.

C. I termostati di regolazione e/o di blocco, e le valvole di intercettazione del combustibile devono essere provate annualmente, aumentando la temperatura sino al loro intervento al valore stabilito.

D. I pressostati di regolazione e/o di blocco devono essere provati annualmente.

E. Annualmente dovrà essere controllata la visibilità degli indicatori di livello sia del tipo a tubo trasparente che a riflessione, ed in caso di perdite o trasudamenti andrà verificato lo stato delle guarnizioni.

F. Annualmente dovranno essere verificati tutti i termometri e tutti i manometri. In caso di loro malfunzionamento, dovranno essere sostituiti.

G. Controllo annuale del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico dove installato.

H. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di qualsiasi organo di sicurezza, di protezione, di segnalazione e di controllo.

I. Nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza dovrà essere data immediata comunicazione ai tecnici comunali, ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati agli Enti di verifica e controllo preposti.

IX. Scambiatori di calore e produttori di acqua calda sanitaria.

- A. Controllo trimestrale dello stato d'uso e della funzionalità degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria.
- B. Pulizia chimica o meccanica annualmente, al termine della stagione di funzionamento, ed ogni qual volta si rendesse necessario.
- C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto.

X. Apparecchiature di trattamento acqua.

- A. Controllo trimestrale del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori.
- C. Controlli trimestrale dell'acqua trattata.
- D. In caso di addolcitore acqua automatico, controllo trimestrale della durezza dell'acqua addolcita, al fine dell'eventuale sostituzione delle resine esaurite, compresa la loro fornitura.
- E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, esclusa l'eventuale integrale sostituzione delle apparecchiature di trattamento, quando non sia più possibile reperire pezzi di ricambio sul mercato.

XI. Quadri e linee elettriche di C.T.

- A. Controllo semestrale dello stato e del funzionamento dei componenti presenti all'interno dei quadri elettrici.
- B. Controllo annuale dello stato ed integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione che costituiscono le linee elettriche di centrale termica.
- C. Verifica degli impianti di terra secondo la normativa vigente e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni.
- D. Verifica dell'efficienza dei punti luce all'interno dei locali Centrale termica e Sottocentrali.
- E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di componenti quali interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di qualsiasi tipo, morsetti, etc..

XII. Pulizie locali C.T. e Condotti scarico fumi.

- A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali.
- C. Pulizia annuale delle fuliggini di tutti i condotti del fumo, dei raccordi del generatore e del camino, con sigillatura di eventuali fenditure.
- D. Controllo annuale del tiraggio all'ingresso della camera di combustione e alla base del camino.

XIII Corpi scaldanti.

TERMOSTRISCE E RADIATORI:

- A. Prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, controllo ed eventuale ripristino della corretta funzionalità di ogni corpo scaldante mediante pulizia, sfogo aria.
- B. Sostituzione componenti difettosi compresa l'eventuale sostituzione integrale del corpo scaldante.

AEROTERMI:

- C. Pulizia annuale, ed ogni volta si rendesse necessario, della batteria di scambio termico.
- D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione dell'aerotermino in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio.

VENTILCONVETTORI - TERMOCONVETTORI - FAN-COILS:

- E. Pulizia trimestrale dei filtri e verifica del funzionamento del ventilatore.

F. Pulizia semestrale delle batterie di scambio termico.

G. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione del ventilconvettori / termoconvettori / fan-coils, in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio.

XIV. Libretto di centrale.

A. Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 26/8/1993 n.412 e dai tecnici dell'Amministrazione Comunale.

XV. Unità trattamento aria.

A. Pulizia trimestrale dei filtri piani con idoneo lavaggio; in particolari periodi dell'anno (fioritura pioppi, ecc.), la pulizia dovrà essere maggiormente intensificata.

B. Controllo annuale, ed eventuale sostituzione se usurate, delle cinghie del ventilatore e sua revisione generale ogni due anni.

C. Controllo settimanale del corretto funzionamento delle sonde ambiente e delle temperature dell'acqua e dell'aria.

D. Svuotamento e pulizia annuale della vasca di raccolta condense.

E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di motori, ventilatori, celle filtranti, batterie alettate, pacchi alveolari, vasche di raccolta condensa, con esclusione dell'intera centrale di trattamento aria (da effettuare solamente in caso di non reperibilità sul mercato dei relativi pezzi di ricambio).

XVI. Assistenza tecnica.

A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPI DA GIOCO.

1) Taglio periodico del manto erboso.

2) Tosatura siepi ed arbusti.

3) Riporto a livellamento terreno.

4) Concimatura e seminatura.

5) Zollatura.

6) Bagnatura e semina.

7) Verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione.

8) Riparazione di parti della rete di recinzione.

9) Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine).